

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA cd. Pronto Soccorso) presso Clinica Ostetrica Ginecologica AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in Largo Madonna Delle Grazie, Napoli.
CIG: 8141888287
CUP: B62I19000360005

CHIARIMENTI

D.4 L'offerta migliorativa è un elemento che viene allegato al contratto d'appalto, pertanto la non eventuale esecuzione della stessa costituisce già inadempimento contrattuale e quindi già coperta dalla cauzione definitiva. Ciò posto, si invita Codesta Amm.ne a rettificare a pag.10 l'elaborato "*indicazioni per la valutazione delle offerte*" relativamente alla parte in cui viene richiesto l'impegno a stipulare polizza a garanzia della proposta migliorativa.

R.4 La *lex specialis* della gara d'appalto in oggetto prevede a pag. 10 dell'elaborato "*indicazioni per la valutazione delle offerte*" che "*a garanzia della proposta (migliorativa, ndr), pena nullità della stessa, il concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa*". Non si tratta di un refuso ma di una espressa volontà della Stazione Appaltante di avere maggiore garanzia qualora la cauzione definitiva, da costituirsi ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, secondo le modalità indicate agli artt. 92 e 93 dello stesso Codice, risultasse insufficiente a garantire la stazione appaltante dall'eventuale violazione degli obblighi negoziali dell'aggiudicatario per la mancata attuazione delle migliorie offerte in sede di gara.

Detta garanzia, prestata sotto forma di polizza assicurativa, dovrà ovviamente essere stipulata solo dall'aggiudicatario e non anche dagli altri concorrenti, pertanto la dichiarazione di impegno richiesta in fase pubblicistica non costituisce una restrizione alla partecipazione alla gara (non viola il principio del *favor participationis*). In altri termini la sottoscrizione di questa garanzia costituisce specifico adempimento contrattuale e non condizione di partecipazione alla gara. Inoltre, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa corrente, questa garanzia è da considerarsi ammissibile nella misura in cui *non risulta irragionevole o eccessivamente onerosa*, che sono i due fondamentali canoni che limitano il potere discrezionale dell'amministrazione precedente. La *ragionevolezza* della garanzia richiesta è giustificata dall'interesse pubblico di garantire la solvibilità e la capacità esecutiva dell'aggiudicatario nei confronti delle migliorie proposte in fase di gara. La *non eccessiva onerosità* della garanzia è invece dimostrata dalla proporzionalità della stessa rispetto al valore economico della miglioria proposta, per cui se un operatore è in grado di proporre in sede di gara migliorie economicamente impegnative, secondo le proprie capacità economiche, sarà allora anche in grado di impegnarsi a garantirne l'attuazione mediante stipula di specifica polizza in caso di aggiudicazione.

D.5 Con riferimento alla procedura di gara in argomento, premesso che la scrivente impresa, in possesso della qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 e la categoria OS3, ha intenzione di partecipare in A.T.I. di tipo verticale con un'altra impresa in possesso della categoria OG11 - classifica III in luogo delle categorie OS28 e OS30. Ciò premesso, la scrivente chiede chiarimenti sulle quote di partecipazione all'appalto nella fattispecie essendo la percentuale dei lavori nella categoria prevalente OG1 pari al 38,56% + cat.OS3 pari a 7,24 per un totale di 45,8%, e la mandante accorpando l'OS28 e l'OS30 con l'OG11 III per un totale di 54,2, quindi la capogruppo con una percentuale inferiore alla mandante, si chiede come procedere in merito. Altresì si fa presente che la sottoscritta impresa capogruppo possiede anche requisiti OG11 per euro 226.000,00. Si chiede se nel caso è possibile usufruire dei

requisiti dell'OG11 in possesso, e quindi con una percentuale superiore rispetto alla mandante.

R.5 Per il quesito in esame occorre rammentare che ai sensi dell'articolo 48, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 92 del DPR 207 del 2010, sono ammissibili tre tipologie di raggruppamenti temporanei di imprese per la partecipazione alle gare, articolati, nei lavori pubblici, come segue (vedi Parere ANAC n.76 del 16/05/2012):

- *Raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale* nei quali i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, in ognuna delle categorie previste dal bando (*prevalente e/o scorporabile e subappaltabile*), nella misura minima del quaranta per cento dalla mandataria o da una impresa consorziata e per il restante sessanta per cento dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna delle quali deve possedere i requisiti nella misura minima del dieci per cento; la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (articolo 92, comma 2, del DPR n. 207/2010);
- *Raggruppamenti temporanei di tipo verticale*, nei quali i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori riconducibili alla categoria prevalente, per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per la categoria scorporabile e nella misura indicata per il concorrente singolo (articolo 92, comma 3, del DPR n. 207/2010);
- *Raggruppamenti di tipo misto*, nei quali i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (articolo 48, comma 6, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016).

L'ANAC si è più volte espressa in merito al caso in cui in una A.T.I. partecipano due sole imprese, come nel caso in esame, asserendo che quando si afferma che "*l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria*" deve essere inteso con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA e concretamente "spesa" ai fini dell'esecuzione dei lavori e non in assoluto, avendo riguardo solo all'importo complessivo dei lavori (vedi Parere ANAC n. 80 del 29/04/2010).

L'aggettivo "*maggioritario*", che connota la percentuale del possesso dei requisiti da parte della capogruppo, indica che la mandataria deve spendere in quella specifica gara una qualifica superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato (pareri ANAC n. 236 del 5 novembre 2008, n. 65 del 25 marzo 2010 e n.76 del 16/05/2012).

Non è, pertanto, consentito che, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante "*spenda*" una quota di importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la *ratio* della norma *de qua* nell'esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso dei lavori a base d'asta complessivo, nella fattispecie, anche della categoria OG11, che assorbe le categorie scorporabili OS28 e OS30 (vedi Parere ANAC n. 80 del 29/04/2010).

Nell'ipotesi che l'impresa capogruppo (mandataria), in possesso anche di requisiti OG11 per euro 226.000,00, decidesse di aggiungerli alla quota del 45,8 % sottraendoli alla quota lavori OG11 della mandante, raggiungendo così una percentuale "maggioritaria" del 58,54 % dei lavori, si creerebbe un raggruppamento di tipo "misto", ovvero di tipo "verticale" nei confronti della categoria OG1, con sub-associazione di tipo "orizzontale" nei confronti delle categorie scorporabili OS28 e OS30, assorbite dalla OG11. In tal caso però la quota di partecipazione della mandataria nella OG11 sarebbe inferiore al 50 % e inferiore anche alla percentuale minima del 40 %, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del DPR n. 207/2010 (€ 226.000 costituiscono il 23,51 % della OS28+OS30!), a meno di considerare l'ipotesi di invertire i ruoli



tra mandante e mandataria nel sub-raggruppamento orizzontale. In questo modo la mandataria e la mandante del raggruppamento “verticale” nei confronti dell’OG1, composto dalle due ditte, si invertirebbero di ruolo nel sub-raggruppamento “orizzontale” relativo alle categorie scorporabili OS28+OS30 (o OG11).

A detta e a conoscenza dello scrivente RUP tale ipotesi non risulta essere stata specificatamente trattata dalla giurisprudenza amministrativa corrente o oggetto di pareri dell’ANAC. Pertanto si rappresenta il potenziale rischio di esclusione con le forme di partecipazione summenzionate, rispetto a soluzioni di partecipazione alternative più consolidate e sicure, che comportano il coinvolgimento di altri operatori economici mediante il ricorso, per esempio, all’ampliamento dell’A.T.I., al subappalto o all’avvalimento della OS28.

D.6 All’indirizzo:<https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00149> Viene indicato testualmente : BUSTA ECONOMICA : Allegato Offerta economica - Computo metrico estimativo aggiornato con l’offerta tecnica migliorativa Mentre nel DISCIPLINARE DI GARA alla pag. 20-21-22 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA OFFERTA ECONOMICA L’Offerta Economica dovrà essere formulata come ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. NON SI FA MENZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. SI DOMANDA QUALE SIA LA PROCEDURA CORRETTA PER LA COMPILAZIONE DELLA <<BUSTA ECONOMICA>> ED INFINE QUALORA OCCORRA ALLEGARE IL Computo Metrico Estimativo Aggiornato con Offerta Tecnica Migliorativa ESSO VA COMPILATO CON I PREZZI LORDI OPPURE CON I PREZZI NETTI OFFERTI?.

R.6 Si rappresenta che la richiesta del computo metrico estimativo è riportata come dichiarazione nel modulo offerta economica predisposto dalla stazione appaltante e disponibile al link seguente:

<https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action?id=1135>

La procedura telematica per la presentazione della busta economica è ampiamente descritta alle pagg. 21 e 22 del disciplinare di gara. Per l’ultimo punto del quesito si rinvia al chiarimento del quesito D.3 fornito in data 17/01/2020 e disponibile al link:

<https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action?id=1150&idprg=>

D.7 In riferimento alla gara in oggetto, per la soluzione migliorativa attinente al sub criterio B.1.2, ovvero la verifica della tenuta del rivestimento ceramico (in listelli di klinker) della facciata della Clinica Ostetrica prospiciente il Largo Madonna delle Grazie, si chiede se nella Scheda per le offerte tecniche è necessario indicare esclusivamente la quantità di superficie offerta (visto che l’attribuzione del punteggio dipende solo da tale parametro) o occorre anche specificare le modalità di verifica ed eventuale ripristino. Inoltre, si chiede di specificare se occorre o meno presentare il computo metrico estimativo aggiornato con l’offerta tecnica migliorativa e i relativi elaborati contabili (elenco prezzi, quadro di raffronto, ecc.), visto che la redazione di tali elaborati è richiesta nel Modulo offerta economica ma non nel Disciplinare di gara.

R.7 La valutazione dell’offerta tecnica relativa al punto B.1.2 riguardante la “*verifica della tenuta del rivestimento ceramico (in listelli di klinker) della facciata della Clinica Ostetrica prospiciente il Largo Madonna delle Grazie*” sarà valutata esclusivamente attraverso la quantità di superficie offerta, mediante la formula lineare riportata a pag. 12 dell’elaborato “*indicazioni per*

*la valutazione delle offerte tecniche". Le modalità di esecuzione della suddetta verifica e l'eventuale ripristino sono sinteticamente descritte nella stessa pagina e possono essere copiate ed incollate come descrizione nella scheda tipo per le offerte tecniche, riportata alla fine del suddetto elaborato di gara. L'operatore economico potrà fornire, nell'ambito di tale descrizione, maggiori dettagli tecnici sulle modalità di verifica dell'incollaggio, sui materiali che intenderà utilizzare (collanti, malte, ecc.), sugli apprestamenti di sicurezza e sui sistemi per l'esecuzione delle lavorazioni in quota che intende adottare. Sebbene questi maggiori dettagli tecnici non siano oggetto di valutazione analitica diretta nel sub-criterio B.1.2, oltre ad essere oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione, possono essere qualitativamente apprezzati nell'ambito del criterio B.4 – organizzazione e gestione del cantiere, citandoli e quindi valorizzandoli per quanto riguarda le ovvie ripercussioni che le modalità operative proposte possono avere sull'organizzazione del cantiere e *sull'uso di tecniche, procedure e dispositivi atti a limitare l'invasività, le emissioni, sia di polveri e sia acustiche ambientali, e le interferenze con le attività assistenziali che si svolgono all'interno dell'edificio, con particolare riferimento alla minimizzazione e alla gestione delle situazioni di rischio.**

Per l'ultimo punto del quesito si rimanda al quesito D.3.

Il RUP
Ing. Simeone Panico